

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002275	28/11/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento e per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini della formazione post-laurea per le classi di laurea magistrali a ciclo unico LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003524 DEL 23/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/11/2022 13:37 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 10:28 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:16 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 12:45 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:38
 Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento e per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini della formazione post-laurea per le classi di laurea magistrali a ciclo unico LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" prevede che: "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto" tra gli altri "dei seguenti principi e criteri generali:
 - a. possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
 - b. [omissis];
 - c. svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
 - d. previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
 - e. obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”,* nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”,* così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*

- d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*
- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*

PRESO ATTO CHE con particolare riferimento alla formazione di farmacista:

- Il D.M. n. 285 del 01/08/2005, recante "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria", all'art. 3, c. 3, individua la classe di Specializzazione in Farmaceutica quale afferente alla Facoltà di Farmacia;
- Il medesimo D.M., al successivo art. 2, c. 5, precisa che almeno il 70% delle attività formative degli specializzandi sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;
- con il successivo Decreto Interministeriale del MIUR/M. Salute n. 68 del 04/02/2015, all'art. 3, si conferma l'afferenza delle Scuole di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera alle Facoltà/Scuole di Farmacia ed ai relativi Dipartimenti Universitari;
- ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto Legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni della Legge 17 luglio 2020 n. 7, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che modificava l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "I *farmacisti specializzandi iscritti al III e al IV anno ammessi alla procedura concorsuale nella specifica disciplina di Farmacia Ospedaliera, e risultati idonei all'esito della medesima procedura, saranno collocati in graduatoria separata e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato di questi sarà subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei Farmacisti già Specializzati*";

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio formativo e di orientamento e per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini della formazione post-laurea per le classi di laurea magistrali a ciclo unico LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo pec del 15/11/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 142876 del 15/11/2022);
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 17/11/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 14438 del 18/11/2022), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di progetto formativo e gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento ai fini della formazione post-laurea per le classi di laurea magistrali a ciclo unico LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, di massimo n. 14 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la ASL BA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti, pertanto, prima dell'inizio del tirocinio, la stessa, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, altresì, la ASL BA si impegna ad assicurare loro, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, coadiuvato - ove occorra - dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
- la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;

- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 14 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, controfirmato per accettazione dal tutore e dal referente aziendale, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente ufficio – U.O.S. Formazione ASL BA;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore del Dipartimento del Farmaco, il quale potrà avvalersi di eventuali referenti interni, individuati tra i dirigenti farmacisti assegnati al medesimo Dipartimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento ai fini della formazione post-laurea per le classi di laurea magistrali a ciclo unico LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, di massimo n. 14 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",

- Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, al Direttore del Dipartimento aziendale del Farmaco, al Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale;
- b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - e. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
- 3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
 - 4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 - 5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE PER FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**

TRA

Il **Dipartimento di FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO** dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari, Via E.Orabona n. 4, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal **Prof. Francesco Leonetti**, nato a _____ il _____, nella sua qualità di **Direttore di Dipartimento**

e

l'**Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari** con sede legale e domicilio fiscale in Bari, Lungomare Starita n.6, codice fiscale 06534340721, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal **Dott. Antonio Sanguedolce**, nato a _____ il _____ nella sua qualità di **Direttore Generale**

PREMESSO

che l'art. 27 del D.P.R. n° 382 del 11/7/1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che l'art. 18 della Legge n° 196 del 24/6/1997 individua i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

che con D.M. 01/08/2005 è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con l'individuazione del profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 01/08/2005 le scuole di specializzazione operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

che l'allegato al D.M. 01/08/2005 prevede che almeno il 70% delle attività formative degli specializzandi sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti volte

alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;

che il Decreto Interministeriale n°68 del 4/2/2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria all'art. 2 comma 5 prevede che almeno il 70% del complesso delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso di cui 26 CFU corrispondenti a 780 ore di attività territoriale professionalizzante;

che il soggetto ospitante sia adeguato ai requisiti assistenziali specifici di idoneità della rete formativa - secondo il Decreto Interministeriale n° 68 del 4/2/2015;

che l'art. 3 comma 4 del Decreto Interministeriale n°68 del 4/2/2015 stabilisce che l'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario regionale all'attività didattica della Scuola attribuendo il titolo di "Professore a contratto";

che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, il D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24/04/2020 e la Legge n. 178 del 30/12/2020 prevedono misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che ai sensi dell'art.3 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni della Legge 17 luglio 2020 n.7, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che modificava l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *"i farmacisti specializzandi iscritti al III e al IV anno ammessi alla procedura concorsuale nella specifica disciplina di Farmacia Ospedaliera, e risultati idonei all'esito della medesima procedura, saranno collocati in graduatoria separata e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato di questi sarà subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei Farmacisti già Specializzati"*

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari si impegna ad accogliere presso le proprie strutture **n. 14 studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera**. A tale scopo mette a disposizione della Scuola il personale, le strutture e le attrezzature al fine di contribuire allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) degli specializzandi.

Art. 2

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile, indicato dal soggetto ospitante, individuato nel Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco, il quale potrà avvalersi con provvedimento di nomina scritto di riferimenti interni per singoli tirocini.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del docente tutor e del responsabile dell'Ente ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente ospitante;
 - le strutture dell'Ente ospitante (laboratori, reparti) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile accese dall'Ente promotore, ai sensi del successivo art. 4.

Art. 3

Durante lo svolgimento delle attività, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.
-

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e l'Università degli

Studi di Bari. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996. I dati personali saranno trattati dall'Università degli Studi Bari conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di anni **tre** o comunque fino alla data di conclusione del periodo formativo di ciascun tirocinante.

Bari
Francesco
Leonetti
17.11.2022
14:53:20
GMT+00:00



(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante).....



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
 (rif. Convenzione stipulata in data 29/11/2021)

Nominativo del tirocinante:.....

nato/a a..... **il**

residente in..... **via**

codice fiscale.....

Attuale condizione: (barrare le caselle)

- studente scuola secondaria superiore
 - universitario
 - frequentante corso post-diploma
 - frequentante corso post-laurea (Scuola di Specializz.)
 - allievo della formazione professionale
 - disoccupato/in mobilita'
 - inoccupato
- (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no

Azienda ospitante: ASL Provinciale di Bari

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto ufficio): Servizio Farmaceutico Territoriale c/o CTO, Lungomare Starita, 6 - Bari

Tempi di accesso ai locali aziendali : dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni feriali

Periodo di tirocinio: dal al

Tutore (indicato dal soggetto promotore) :

Tutore aziendale :

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. D.P.R. 1124 del 30.6.1965
- Responsabilità civile: polizza assicurativa n. ITCANB19817 Ace European Group
- Rischi infortuni: polizza assicurativa n. 100.026 Harmonie Mutuelle

Obiettivi e modalità del tirocinio: L'allievo verrà affidato al tutor per le aree sopra specificate nelle quali approfondirà le sue conoscenze anche tramite la realizzazione di uno o più progetti di attività-ricerca che potrebbero rappresentare l'argomento di una tesi preferibilmente sperimentale. Alla fine del periodo di training l'allievo effettuerà un test finale per verificare l'apprendimento e l'eventuale correzione delle procedure formative secondo le procedure adottate dalla U.O.C. di Farmacia o dell'Area Farmaceutica.

Al termine del tirocinio l'allievo dovrà essere in grado di affrontare le problematiche della Farmacia Territoriale avendo acquisito sufficiente pratica negli approvvigionamenti, distribuzione, risoluzione dei problemi gestione delle gare, gestione delle risorse umane, problematiche riguardanti:

I) Assistenza farmaceutica diretta e distrettuale:

Attività di erogazione di farmaci e dispositivi medici ai cittadini e per le necessità assistenziali delle strutture sanitarie convenzionate con la ASL o strutture distrettuali;

- coordinamento e definizione delle procedure inerenti la gestione delle forniture, per quanto attiene gli adempimenti amministrativo-contabili; rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica distrettuale con predisposizione della relazione trimestrale sulla spesa complessiva e per centri di costo omogenei, relativamente ai prodotti e all'ambito di competenza;
- attività di supporto alla DS per valutazioni di farmaci C/CNN/off label o DM extra-Lea per gli assistiti della ASLBA;
- rilevazione e monitoraggio continuo dei dati di consumo e delle giacenze degli ambulatori distrettuali, al fine di permettere una corretta gestione integrata delle scorte, con riduzione degli immobilizzi e conseguenti economie di gestione;
- indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoconomia sui medicinali oggetto di distribuzione diretta con partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura di protocolli terapeutici e di percorsi assistenziali nell'area territoriale;
- partecipazione a programmi di integrazione e continuità ospedale/territorio con attuazione di programmi del dipartimento finalizzati ad obiettivi comuni;

II) Attuazione dei rapporti convenzionali con le farmacie. assistenza farmaceutica convenzionata; Farmaceutica convenzionata:

- accettazione mensile delle ricette S.S.N., verifica dei relativi documenti contabili e liquidazione della spesa convenzionata con acquisizione ed elaborazione dei dati contenuti nelle ricette farmaceutiche, attraverso sistemi informatici integrati con sistemi di lettura ottica e banche dati; controlli contabili delle ricette farmaceutiche, sulla base delle suddette elaborazioni informatiche;
- distribuzione dei ricettari regionali e per la prescrizione di medicinali stupefacenti e relativa tenuta contabile; vidimazione registri stupefacenti di cui all'art 60 Legge 49/06 (Farmacie aperte al pubblico convenzionate, Farmacie ospedaliere, Distributori all'ingrosso dei medicinali o Depositari, Imprese autorizzate alla produzione, impiego e commercio).

- analisi dei profili prescrittivi dei medici e dei dati di prescrizione distrettuali, ottenuti tramite le elaborazioni informatiche, per la programmazione dei controlli sulla congruità delle prescrizioni, di concerto con i servizi distrettuali delle cure primarie;
- indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia, basate sui dati ottenuti con la elaborazione informatica con indagini mirate alla individuazione, attraverso l'elaborazione dei dati, di aree di iperconsumo e di iperprescrizione da segnalare ai DSS;
- indagini finalizzate alla evidenziazione di patologie emergenti e di fenomeni di distorsione prescrittiva; (Compito del Servizio Farmaceutico Territoriale è la vigilanza sulle prescrizioni mediche che, qualora dubbie, dopo aver chiesto i necessari chiarimenti al Medico prescrittore e dopo aver verificato l'eventuale inappropriata della prescrizione, la sottopone alla prevista commissione zonale di competenza, nominata secondo le normative regionali. Ha come obiettivo il contenimento e la razionalizzazione della Spesa Farmaceutica Convenzionata)
- controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche compresi i controlli di validità degli elementi costituenti la ricetta, sotto il profilo della corretta prescrizione e spedizione;
- vigilanza e controllo sull'applicazione della convenzione nazionale e regionale farmaceutica, con accessi nelle farmacie convenzionate della provincia ed istruzione delle pratiche per la commissione farmaceutica aziendale in sede tecnica ed in sede di vigilanza;
- partecipazione alle commissioni aziendali e distrettuali per la valutazione delle prescrizioni farmaceutiche non conformi alle limitazioni e alle condizioni stabilite dalla AIFA (legge n. 425/96 e accordo nazionale MMG e PLS) con esecuzione delle decisioni delle commissioni anzidette finalizzate al recupero della spesa indebitamente prodotta, d'intesa con i servizi delle cure primarie;
- Raccolta dei "Piani Terapeutici" con elaborazione dei dati;
- adempimenti relativi alle segnalazioni dei furti di ricettari, farmaci, dispositivi medico-chirurgici e quant'altro inerente le farmacie e attività istruttoria per la distruzione delle ricette S.S.N.;
- relazione trimestrale sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata;
- Vigilanza su farmacie, parafarmacie, depositi medicinali e gas medicali e altre strutture territoriali con ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie delle farmacie, ai sensi degli artt. n. 111 e n. 127 T.U.LL.SS.; ispezioni sui depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;
- istruzione dei provvedimenti autorizzativi di trasferimento della titolarità delle farmacie; istruzione dei provvedimenti autorizzativi di trasferimento dei locali delle farmacie; istruzione dei provvedimenti autorizzativi della gestione ereditaria delle farmacie; istruzione dei provvedimenti autorizzativi delle sostituzioni del titolare delle farmacie; istruzione dei provvedimenti di riconoscimento e liquidazione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti rurali; istruzione dei provvedimenti relativi ai turni e alle ferie delle farmacie; istruzione dei provvedimenti relativi alla chiusura temporanea delle farmacie; istruzione dei provvedimenti relativi alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio delle farmacie;
- adempimenti in materia di distruzione di sostanze e preparazioni stupefacenti e sostanze psicotrope; adempimenti in materia di terza sezione dei buoni acquisto delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope;
- attività istruttoria relativa alla notificazione degli illeciti amministrativi, ai sensi della legge n. 689/81 e successive; rilascio di certificazioni nelle materie di competenza (stato di servizio, ruralità, titolarità, disagiata residenza, ecc.);

- collaborazione e sviluppo di piani d'intervento in comune con il dipartimento di prevenzione - area sanità pubblica veterinaria - per la vigilanza sulla farmaceutica veterinaria;

III) Attività di Farmacovigilanza, Documentazione sul farmaco e farmacovigilanza:

- attività e gestione del "servizio di informazione del farmaco" per utenti ed operatori sanitari;
- piani di informazione scientifica e di educazione al corretto uso dei medicinali;
- predisposizione e realizzazione di piani di aggiornamento ed informazione per i medici e per i farmacisti esercenti nelle farmacie convenzionate;
- comunicazione alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle sospensioni, delle revoche e dei sequestri riguardanti prodotti farmaceutici e dispositivi medici, nonché ogni altra informazione utile in materia farmaceutica per la salvaguardia della salute pubblica;
- adempimenti relativi alla farmacovigilanza e alla dispositivo vigilanza;
- informazioni di ritorno sulla farmacovigilanza a tutti gli operatori sanitari per una migliore conoscenza del profilo rischio-beneficio dei farmaci interessati;
- partecipazione a progetti di farmacovigilanza promossi dall'Assessorato o dal Ministero della salute;

IV) Attività di Distribuzione per nome e per conto

- acquisto centralizzato dei farmaci, ordini e monitoraggio per tutti i farmaci in DpC erogabili da parte di tutte le farmacie convenzionate della Regione Puglia con attivazione del sistema di monitoraggio periodico, relativo all'andamento di spesa sui farmaci PHT, finalizzato alla verifica della congruità del Budget assegnato per anno dalla Regione Puglia.
- aggiornamento costante dell'elenco dei farmaci in distribuzione per conto con i relativi prezzi di acquisto;
- gestione delle scorte dei farmaci acquistati e gestione dei procuri da depositi ad alto indice di giacenza a depositi a basso indice o mancanti (DGR 978 del 20/06/2017);
- monitoraggio ottemperanza alle indicazioni della DGR 978 del 20/06/2017, Nuovo Accordo PHT;
- autorizzazioni alla fornitura farmaci PHT
- Monitoraggio della attività dei distributori intermedi tramite la piattaforma WEB DPC e richieste periodiche di inventari certificati; attività delle farmacie convenzionate tramite la piattaforma WEB DPC; periodico della situazione contabile dei contratti relativi a tutti i farmaci presenti in elenco DPC.

Facilitazioni previste: qualora disponibili, saranno messe a loro disposizione delle agevolazioni logistiche, strutturali ed economiche secondo le procedure interne aziendali.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare l'obbligo del segreto professionale e del rispetto della privacy secondo le vigenti norme;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Bari,

Firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220003524 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002275 DEL 28/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 10:23
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 13:37